



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO
GUARDIA COSTIERA
ORISTANO

Piazza Capitanerie di Porto n. 3 - Santa Giusta (OR) - 0783 72262 - www.guardiacostiera.gov.it - cp-oristano@pec.mit.gov.it - cporistano@mit.gov.it

ORDINANZA N° (vedi stringa in alto)

Attivazione temporanea area regolamentata “nuova tango 812” del poligono di tiro Capo Frasca

Il Capo del Compartimento marittimo e Comandante del Porto di Oristano:

- VISTA** la nota M_D AVS003 REG 2026 0002358 in data 24/09/2026 con la quale il Comando del Poligono di Capo Frasca ha comunicato l'attivazione dell'area regolamentata denominata “Nuova Tango 812” del poligono di tiro di Capo Frasca dal giorno 05/10/2026 al giorno 15/10/2026 (estremi compresi esclusi sabati e festivi);
- VISTO** l'articolo 2 dell'Ordinanza n. 38 del 03 agosto 2018 della Capitaneria di Porto di Oristano;
- VISTO** il nullaosta n. 50500/N/ZV-NUCLEOPTERMOVES del 28 settembre 2026 di MARINA OVEST;
- RITENUTO** necessario interdire la zona di mare *Nuova Tango 812*, durante le finestre orarie di attività operativa, a tutela della sicurezza della navigazione e salvaguardia della vita umana in mare;
- VISTI** l'art. 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento al Codice della Navigazione.

RENDE NOTO

che presso il poligono di Capo Frasca verrà effettuata attività a fuoco nei giorni e negli orari di seguito meglio specificati:

GIORNO		DALLE ORE	ALLE ORE
Lunedì	05/10/2026	07:30	17:30
Martedì	06/10/2026	07:30	17:30
Mercoledì	07/10/2026	07:30	17:30
Giovedì	08/10/2026	07:30	17:30
Venerdì	09/10/2026	07:30	17:30
Lunedì	12/10/2026	07:30	17:30
Martedì	13/10/2026	07:30	17:30
Mercoledì	14/10/2026	07:30	17:30
Giovedì	15/10/2026	07:30	17:30

ORDINA

Articolo 1

Per le motivazioni meglio descritte in premessa, come in allegato, nell'area regolamentata (Nuova Tango 812) del Poligono di Capo Frasca, come riportato sulla cartografia nautica ufficiale (carte 47, 48 e 293 edite dall'Istituto Idrografico della Marina Militare), nei giorni ed agli orari sopra indicati, è interdetta la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare.

Articolo 2

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni che dovessero derivare alle persone e/o cose, incorreranno, sempre che il fatto non costituisca più grave reato o diverso illecito amministrativo:

- nelle sanzioni previste dagli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione;
- nelle sanzioni previste dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n. 171 così come modificato dall'articolo 37 del Decreto Legislativo 03.11.2017 n. 229 se alla condotta di unità da diporto.

- Inoltre, negli altri casi, si applica, autonomamente o in eventuale concorso con altre fattispecie, il disposto di cui all'articolo 1231 del Codice della Navigazione.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità legale ex art. 32 L. 69/2009, verrà assicurata mediante l'inserimento alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale raggiungibile al seguente link: <https://www.guardiacostiera.gov.it/portale/ordinanze/elenco?ufficio=123571>

Santa Giusta, lì (vedi stringa in alto)

IL COMANDANTE
C.F.(CP) Francesco Maria RICCI
Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005

Firmato Digitalmente da/Signed by:

FRANCESCO MARIA RICCI

Capitano di Fregata (CP)

In Data/On Date:

giovedì 1 ottobre 2026 15:10:41



